

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 4 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è titolare di un'attività commerciale avviata nel 2002 anche per i finanziamenti di una banca facente parte del Gruppo bancario al quale appartiene pure la resistente, presso la quale sin dal novembre 2008 il ricorrente aspirava a ottenere un ulteriore finanziamento. Questo secondo Istituto bancario avrebbe subordinato l'erogazione alla regolarizzazione della situazione debitoria del ricorrente nei confronti del Gruppo.

Con reclamo del 21 ottobre 2009, il ricorrente, nel riepilogare le vicende, ha contestato all'Intermediario la mancata concessione dell'affidamento, nonostante gli appositi accordi di rinegoziazione dei mutui correnti con l'altra banca del Gruppo.



Il ricorrente ha chiesto all'A.B.F. che la propria situazione sia considerata al fine di poter risollevare l'attività commerciale 'in difficoltà da più di 2 anni', soprattutto 'dopo aver rispettato gli accordi con la Banca'. In particolare, il ricorrente ha fatto riferimento a 'operazioni concordate con entrambi gli intermediari [nell'ottobre 2008] per poter risanare la situazione'. Quindi, assume di aver avuto anche la possibilità di chiedere un affidamento di € 80.000,00 assistito parzialmente da garanzia di Confidi. Tale operazione, suggerita proprio dalla Banca, neppure si è realizzata per il venir meno di questa agli impegni presi.

In sede di controdeduzioni, la Banca ha premesso di aver fornito riscontro al reclamo con note del 7/09/09 e dell'1/03/10: in tali note la resistente ha informato il ricorrente di non poter accogliere l'istanza di finanziamento per il mancato riscontro dei 'presupposti necessari per la concedibilità di ulteriori affidamenti da parte del [...] Gruppo'. La resistente ha anche enfatizzato le difficoltà economiche attraversate dal ricorrente (connesse all'attività commerciale e a cause personali), non senza sottolineare la tensione che caratterizza l'esposizione verso altri soggetti del Gruppo (per rate di mutuo impagate); a tal proposito, le interrogazioni del sistema informatico denunciano la posizione del ricorrente come di "incaglio", caratterizzata dalla presenza di "assegni protestati o impagati". In conclusione, la Banca ha ribadito la disponibilità a valutare la posizione del ricorrente 'solo in presenza di una regolarizzazione del rapporto, che ad oggi non è stata effettuata'. Da ultimo, ha precisato che il finanziamento richiesto al Confidi non sarebbe intervenuto soltanto e in quanto questo ente avrebbe 'deciso di non procedere alla concessione' per la sopravvenuta iscrizione di una ipoteca a nome del cliente.

Il ricorrente ha contestato le controdeduzioni e ha sottolineato come la Banca, pur in presenza di una 'regolarizzazione' del rapporto con l'altro intermediario del Gruppo nel gennaio 2009, non abbia "mantenuto quanto detto". Il ricorrente ha lasciato acquisire in questa fase una nota trasmessagli dal detto intermediario che ha sollecita il pagamento del debito scaduto, pagamento che risulta poi effettuato in data 23 marzo 2010.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente darsi carico di intendere quale sia il bene ricercato dal ricorrente attraverso il giudizio: nell'incertezza tra alternativi ed entrambi plausibili esiti esegetici, appare doveroso esaminare il fondamento della pretesa *vuoi* quale risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della Banca *vuoi* quale accertamento dell'intervenuto consenso bilaterale *in idem* e conseguente dichiarazione dell'obbligo di adempimento dell'apertura di credito.

Senonché, nessuna delle pretese risulta fondata.

Non è fondata la pretesa a conseguire il risarcimento del danno sull'assunto dell'illecito comportamento della Banca nella pendenza di trattative dal momento che una formale istanza di concessione del finanziamento si colloca non anteriormente al maggio 2009 e l'Intermediario in maniera motivata, ragionevole e tempestiva dà conto della sua determinazione negativa in data 7 settembre 2009, così conformando la condotta alle prescrizioni dettate in materia anche della Banca d'Italia (cfr. Bollettino di vigilanza n. 10/2007). In particolare, appare incontrovertibile che alla data della nota informativa circa la determinazione reiettiva dell'istanza di finanziamento sussistesse una situazione di mora nel debito (peraltro, nonostante la rinegoziazione dei mutui, perdurante fino al 23.3.2010) che il cliente aveva verso altro soggetto del Gruppo. Né la Banca appare avere altrimenti alimentato colpevolmente un diverso affidamento in capo al cliente.

Nemmeno è fondata la pretesa all'adempimento di un contratto ipoteticamente conclusosi tra le parti: a tanto non basta, con ogni evidenza, l'acquisizione del documento che in data 11 maggio 2009 ha sostanziato, nell'ambito di un più complesso procedimento non giunto tuttavia a conclusione, un parere favorevole dell'Ufficio preposto per la Banca all'espressione del parere preliminare all'eventuale conclusione del negozio di c.d. affidamento per € 80.000,00 (importo, comunque, erogabile su parziale garanzia di terzi, in effetti non prestata).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Né, infine, è dato rinvenire alcun altro elemento utile a confortare la fondatezza della (supposta) domanda di esecuzione del contratto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI